



acda
azienda cuneese
dell'acqua spa

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

A.C.D.A. S.p.A.
Sede legale via Basse San Sebastiano 24 - CUNEO
Sede operativa corso Nizza 88 - Cuneo
Tel. 0171 326711 - Fax 0171 326710
e-mail: acda@acda.it

INDICE

CAPO I - FINALITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Aspetti giuridici.....	1

CAPO II - DISCIPLINA E GESTIONE DEI CANALI COLLETTORI CONSORTILI DI FOGNATURA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ALLACCIATI

Art. 3 - Servizio di fognatura e depurazione.....	2
Art. 4 - Portata delle fognature comunali immesse nella rete	2
Art. 5 - Progetti per l'ampliamento delle reti fognanti comunali defluenti nella rete consortile.....	2
Art. 6 - Nulla osta all'immissione di fognature comunali nella rete consortile - Sfioratori di piena delle reti comunali	3
Art. 7 - Sgombrò neve.....	4
Art. 8 - Immissione in fognatura di acque bianche (meteoriche ed irrigue)	4

CAPO III - NORME REGOLAMENTARI PER GLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLE FOGNATURE CONSORTILI ED ALLE FOGNATURE COMUNALI IN GESTIONE ALL'AZIENDA

Art.9 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti	5
Art.10 - Allacciamenti provvisori	7
Art.11 - Manutenzione - Spostamento - Rifacimento delle opere di allacciamento	7

CAPO IV - NORME REGOLAMENTARI GENERALI DI ALLACCIAMENTO

Art.12 - Misuratori di portata allo scarico ed all'attingimento.....	8
Art.13 - Vasche Imhoff	8
Art.14 - Scarichi inferiori alla sede stradale	8
Art.15 - Impianti di sollevamento	8
Art.16 - Servitù di fognatura	9
Art.17 -Obbligatorietà dell'allacciamento	9
Art.18 - Deroghe dall'obbligo di allacciamento	9
Art.19 - Notifica dell'obbligo di allacciamento	10
Art.19/bis -Smaltimento acque piovane -Principi di indirizzo.....	10

CAPO V - TARIFFE

Art. 20 - Tariffe per il servizio di depurazione e fognatura	11
Art. 21 - Tariffe rilascio autorizzazioni ed effettuazione allacciamenti	12

CAPO VI - SCARICHI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CUNEO

Art. 22 - Scarichi in pubblica rete fognaria	13
Art. 23 - Scarichi in pubblica rete fognaria afferenti agli impianti di depurazione minori	18
Art. 24 - Notifica di allacciamento di acque reflue domestiche	18
Art. 25 - Domanda di autorizzazione allo scarico a sensi del D.lgs.152/99	19
Art. 26 - Nulla Osta alla predisposizione dell'allacciamento	20
Art. 27 - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico	20
Art. 28 - Revoche allo scarico	20
Art. 29 - Modifiche dello scarico e variazione dell'attività lavorativa e ragione sociale	20
Art. 30 - Decadenza della domanda di autorizzazione allo scarico	21

Art. 31 - Ufficio tecnico consortile, impianti di pretrattamento e strumenti di campionamento, controllo automatico e misura	21
Art. 32 - Controllo dello scarico - Pozzetto di ispezione e prelievo campioni	21
Art. 33 - Ispezioni - Controlli	22
Art. 34 - Scarichi vietati	22
Art. 35 - Divieto di apertura chiusini	22

CAPO VII - CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI

Art. 36 - Accettazione rifiuti autotrasportati	23
Art. 37 - Autorizzazioni conferimenti ditte autotrasportatrici	23
Art. 38 - Modalità di conferimento	23
Art. 39 - Responsabilità per danni alle persone nel corso dei conferimenti	24

CAPO VIII - DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E DI QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie - Prelievo campioni allo scarico - ispezioni	25
Art. 41 - Esecuzione dei controlli	25
Art. 42 - Modalità di esecuzione delle ispezioni e prelievo campioni	25
Art. 43 - Prelievo campioni	26
Art. 44 - Conservazione dei campioni	26
Art. 45 - Disposizioni operative	26
Art. 46 - Pagamento analisi campioni non conformi	26

CAPO IX - SANZIONI

Art. 47 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nel Regolamento	27
Art. 48 - Inottemperanza alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e consortili	27
Art. 49 - Accesso agli insediamenti per controllo	27

CAPO X - NORME FINALI

Art. 50 - Attuazione del Regolamento	28
Art. 51 - Rilascio atti e certificazioni	28

ALLEGATI

ALLEGATO 1) Tubazioni in grès - modalità dei collegamenti alla fognatura	29
ALLEGATO 2) Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi esistenti di cui al p. a) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "Insediamenti di servizio"	30
ALLEGATO 2/bis) Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi nuovi di cui al p. a) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "Insediamenti di servizio"	31
ALLEGATO 3) Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi esistenti di cui ai punti b) - c) - d) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "Scarichi derivanti da macellazione animale, mercati generali, mercati del bestiame, attività di produzione alimentare"	32

ALLEGATO 3/bis)	Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi nuovi di cui ai punti b) - c) - d) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "Scarichi derivanti da macellazione animale, mercati generali, mercati del bestiame, attività di produzione alimentare"	33
ALLEGATO 4)	Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi esistenti di cui al p. e) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "Scarichi derivanti da raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o materiali inerti"	34
ALLEGATO 4/bis)	Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi nuovi di cui al p. e) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "Scarichi derivanti da raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o materiali inerti"	35
ALLEGATO 5)	Limiti di accettabilità allo scarico in pubblica fognatura per scarichi "esistenti" di acque reflue industriali	36
ALLEGATO 6)	Specifiche tecniche campionatore per acque reflue	38
ALLEGATO 7)	Caratteristiche tecniche del pozzetto prelievo campioni	39

CAPO I

FINALITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina :

- l'uso della fognatura consortile e le immissioni dei collettori comunali nella stessa;
- l'uso delle fognature comunali affidate in gestione all'Azienda A.C.D.A mediante contratto di servizio;
- gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica rete fognaria insistenti sull'impianto di depurazione di Cuneo e sugli impianti di depurazione in gestione all'Azienda;
- gli allacciamenti di acque reflue domestiche alle reti consortili e comunali in gestione all'A.C.D.A. con contratto di servizio;
- le immissioni di cui all'art. 36 D. Lgs. n.152 del 11/05/99;

Art. 2 - Aspetti giuridici

Il presente regolamento fognario abroga e sostituisce il Regolamento consortile degli scarichi nelle pubbliche fognature, nei corsi d'acqua superficiali e nel suolo approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 in data 06.05.98 e modificato con delibera del C.d.A. n. 35 del 30.08.99 fatta eccezione per le tariffe oggi in vigore quali aggiornate con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 17 del 13.02.96.

Tuttavia il presente Regolamento per quanto riguarda le deroghe ai limiti di accettabilità di cui al Capo VI - art.22 - punto 2) "scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti di accettabilità alla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 potrà essere applicato unicamente dai Comuni già allacciati al depuratore consortile mentre gli altri Comuni consorziati potranno applicare le norme di cui al succitato Capo VI -art. 22 - punto 2) solamente a partire dal momento in cui le proprie reti fognanti saranno collegate al depuratore consortile.

In forza del 4° comma art. 2 della L.R. 3.7.96 n. 37 che sostituisce l'art. 7 della L.R. 13/90 le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali allacciate alla pubblica rete fognaria insistenti sull'impianto di depurazione di Cuneo e sugli impianti di depurazione in gestione all'Azienda sono rilasciate dall'Azienda medesima;

I Comuni ancora facenti capo a proprio impianto di depurazione ai quali compete, ai sensi del succitato 4° comma art. 2 L. R. n. 37/96 in qualità di "enti gestori dell'impianto di depurazione terminale", il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura ricadenti nel proprio territorio, potranno, se ritenuto necessario, trasmettere all'A.C.D.A. copia delle domande di autorizzazione allo scarico presentate dalle industrie per l'istruttoria e compilazione di bozza delle relative autorizzazioni.

CAPO II

DISCIPLINA E GESTIONE DEI CANALI COLLETTORI CONSORTILI DI FOGNATURA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ALLACCIATI

Art. 3 - Servizio di fognatura e depurazione

I Comuni consorziati ed i singoli utenti interessati potranno usufruire dei servizi di fognatura e depurazione nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento redatte in relazione alle caratteristiche della rete e degli impianti di depurazione e allo scopo di evitare danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento della rete e con i processi di depurazione.

Art. 4 - Portata delle fognature comunali immesse nella rete

Tenuto conto che le reti fognanti comunali sono per lo più "miste" ovvero riceventi portate nere e portate pluviali, i collettori consortili sono stati dimensionati per smaltire le acque nere immesse dai singoli Comuni o frazioni di questi in ragione di 5 volte la portata nera media calcolata in base alla dotazione idrica di l. 200 ab./giorno + le portate degli abitanti equivalenti delle attività industriali ricadenti nell'area di pertinenza.

Per i comuni facenti capo al collettore consortile "Valle Vermenagna" il dimensionamento del collettore è stato effettuato in ragione di tre volte la portata nera media.

La portata di ingresso delle fognature comunali nei collettori consortili è limitata da apposite bocchette tassate (Leaping Weir) o altro che determinano lo sfioro delle portate eccedenti nei periodi di pioggia.

Il dimensionamento di tali bocchette tassate è effettuato unicamente in base alle portate calcolate come indicato al 1° comma del presente articolo, pertanto l'A.C.D.A. non sarà responsabile di eventuali sfioramenti di liquami che potrebbero verificarsi in assenza di pioggia a causa di immissioni nelle reti comunali di portate di canali irrigui o di trafile di acque di falda.

La manutenzione e pulizia delle bocchette di presa è effettuata dall'A.C.D.A.

Nel caso in cui un Comune dovesse effettuare nuovi collegamenti di propri collettori alla rete consortile dovrà realizzare e mantenere in funzione idoneo sfioratore al fine di garantire il deflusso della portata eccedente in un corso d'acqua pubblico.

Fino al momento dell'assunzione del servizio idrico integrale da parte dell'A.C.D.A. e della relativa competenza di gestione sulla rete fognaria comunale i Comuni allacciati alla rete consortile restano responsabili dei rispettivi sfioratori.

L'A.C.D.A. si riserva la possibilità di installare nei punti di immissioni dei collettori comunali nei collettori consortili idonei misuratori/registratori di portata e, qualora venisse accertata l'immissione di portate superiori a 0,5 volte la portata assoggettata al pagamento del canone per il servizio di depurazione, ad addebitare al Comune il pagamento del canone per la portata eccedente detto limite.

Art. 5 - Progetti per l'ampliamento delle reti fognanti comunali defluenti nella rete consortile

I Comuni consorziati che non hanno ancora trasferito in gestione le proprie reti fognarie all'A.C.D.A. sono tenuti a presentare all'Azienda medesima, per un parere tecnico vincolante, preliminarmente all'approvazione degli Organi superiori, tutti i progetti di ampliamento delle proprie reti fognanti che comportino la raccolta di nuove zone di espansione dei centri abitati. Ad analogo parere dovranno

essere sottoposte le nuove canalizzazioni eseguite direttamente da quei Comuni che hanno già trasferito il servizio di fognatura all'A.C.D.A.

La documentazione minima da conferire all'Azienda è la seguente:

- planimetria in scala non inferiore a 1/2000 riportante il tracciato dei nuovi condotti, diametro e pendenza degli stessi, il tipo di materiale impiegato per la costruzione nonché l'ubicazione dei pozzetti di ispezione ;
- relazione tecnica contenente:
 - ◇ numero presunto degli abitanti allacciabili
 - ◇ elenco delle eventuali industrie e delle attività lavorative che potranno fruire dell'ampliamento della rete della fognatura con specifica delle lavorazioni effettuate, n° dei dipendenti, portata dello scarico;
 - ◇ termine previsto di fine lavori.

I materiali da impiegarsi per la costruzione delle fognature dovranno garantire la perfetta tenuta delle condotte ed essere conformi al D.M. LL.PP. 12/12/85 (G.U.13/3/86 n. 61) - Norme tecniche relative alle tubazioni e Circolare LL.PP. n. 27291 del 20/3/86 - Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni.

I Comuni consorziati e gli eventuali tecnici incaricati della progettazione di nuove reti, avranno comunque l'obbligo di adeguare i progetti alle prescrizioni che verranno impartite dall'A.C.D.A in sede di esame preliminare dei progetti stessi.

I progetti di ampliamento delle reti dovranno essere sottoposti al parere dei Servizi di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio ai sensi dell'art. 220 del T.U. LL.SS.-R.D. n. 1265/34.

Art. 6 - Nulla Osta all'immissione di fognature comunali nella rete consortile - Sforatori di piena delle reti comunali

L'immissione di nuove fognature comunali nei collettori consortili dovrà essere proceduta dal rilascio del "Nulla Osta" da parte dell'Azienda al Comune proprietario della condotta.

Dovrà pertanto essere presentata all'Azienda una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria in scala non inferiore a 1/2000 riportante il tracciato della rete, diametro, pendenza e materiale dei vari tronchi, pozzetti di ispezione;
- b) profilo longitudinale del/i collettore/i influenti nella rete consortile;
- c) relazione tecnica contenente i seguenti dati:

numero presunto degli abitanti allacciabili, elenco delle industrie presenti nell'area allacciate alla fognatura con specifica delle lavorazioni effettuate, n° dei dipendenti, portata dello scarico con riferimento alla situazione esistente ed alle previsioni dei piani edilizi PRC, PPI, PEC, ecc. o dei programmi di espansione edilizia formulati in sede di programmazione generale;

elenco delle industrie ed attività lavorative che potrebbero usufruire della fognatura in quanto ricadenti nelle zone potenzialmente allacciabili con specifica delle lavorazioni e n° dei dipendenti;

portata giornaliera complessiva di ogni collettore defluente nella rete

consortile;

disegni relativi al pozzetto sfioratore con calcolo di dimensionamento della bocchetta di presa.

Per quanto riguarda la costruzione degli scaricatori di piena sui collettori influenti, dovrà essere puntualmente verificato, con appropriati calcoli idraulici, che lo sfioro entri in funzione ad una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/90.

Le immissioni delle portate fognarie dei Comuni nei collettori di raccolta consortili potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni consortili, di tutto o di parte dell'impianto di depurazione. Il Comune dovrà a tal fine mantenere sempre efficienti gli scaricatori di emergenza di propria competenza.

Art. 7 - Sgombro della neve

Lo sgombero della neve dalle strade comunali mediante il sistema tradizionale di scarico nei tombini della fognatura previa immissione nella stessa di portate bianche da canali superficiali, dovrà, in linea di principio essere evitata per il fatto che l'immissione di grosse portate di acque diluite a bassa temperatura influisce in modo negativo sul funzionamento dell'impianto di depurazione ed inoltre perché, verificandosi, in tali condizioni, portate superiori alla capacità ricettiva delle bocchette di captazione dei reflui sui collettori consortili, viene provocato lo sfioro di portate fognarie, seppur diluite, nei corsi d'acqua.

Tuttavia, nelle località montane, ove non esistono, di fatto, alternative a tale sistema operativo, lo sgombero neve dovrà essere eseguito, lasciando defluire le acque di lavaggio in fognatura solo per il tempo strettamente indispensabile a tali operazione eliminando l'immissione delle acque di lavaggio nelle ore notturne, quando l'operazione di sgombero non viene effettuata.

L'Azienda dovrà essere tempestivamente avvisata dell'inizio di tali interventi e del tempo presunto necessario per l'effettuazione delle operazioni.

Art. 8 - Immissione in fognature di acque bianche (meteoriche ed irrigue)

Nelle fognature nere sono tassativamente vietate le immissioni di acque piovane decadenti sui fabbricati e sulle loro pertinenze, su aree stradali, di parcheggio, verdi ed eventuali acque di supero di irrigazione o di canali irrigui.

Lo scarico delle acque piovane e' ammesso nelle reti fognarie aventi carattere e dimensioni di fognatura mista, restando comunque esplicitamente vietate le immissioni dirette e indirette nelle reti fognanti di canalizzazioni irrigue, di fognature drenanti zone alimentate da falde freatiche e da acque di irrigazione e acque risorgive in genere.

L'A.C.D.A potrà nel caso di particolari di reti fognarie considerate miste, ma aventi dimensioni e pendenze insufficienti alle portate affluenti, vietare lo scarico di acque meteoriche nelle stesse.

E' ammessa l'effettuazione del "lavaggio" delle reti fognarie mediante immissione in fognatura di corpi d'acqua derivati da canali superficiali esclusivamente per periodi limitati, sotto la sorveglianza del personale addetto.

Il calendario riportante i giorni nei quali verranno effettuate le operazioni di lavaggio dovrà essere comunicato a quest'Azienda mediante lettera o fax, con un preavviso di almeno una settimana

L'Azienda si riserva di autorizzare le operazioni di lavaggio in relazione a situazioni contingenti di funzionamento dell'impianto di depurazione.

CAPO III

NORME REGOLAMENTARI PER GLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLE FOGNATURE CONSORTILI ED ALLE FOGNATURE COMUNALI IN GESTIONE ALL'AZIENDA.

Art. 9 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Le prescrizioni contenute al presente Capo III si intendono relative alle fognature consortili ed alle fognature comunali in gestione all'Azienda e pertanto i termini pubblica rete fognaria, fognatura, collettore sono da identificarsi unicamente con le fognature su indicate.

L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite condotta di allacciamento privata nel pozzetto o punto d'innesto della pubblica rete fognaria.

I lavori di allacciamento, scavi e rinterri, compresi i ripristini stradali e il rifacimento di quanto alterato per effetto dei suddetti lavori e i relativi oneri nonché il conseguimento delle autorizzazioni dell'Ente proprietario dell'area pubblica sono a carico dell'utente.

In generale gli allacciamenti alle fognature comunali in gestione all'Azienda dovranno essere effettuati direttamente sulla condotta, mediante braghe, selle od altri pezzi speciali.

Dove possibile è consentito l'allacciamento nel pozzetto di ispezione, usando particolari accorgimenti atti a non compromettere l'uso del pozzetto da parte del personale addetto alla manutenzione (tubazione verticale ancorata in aderenza alle pareti del pozzetto) per convogliare lo scarico direttamente nella condotta.

Gli allacciamenti alla fognatura consortile dovranno essere effettuati direttamente nei pozzetti di ispezione, nel punto più basso compatibile con lo smaltimento delle portate in arrivo.

Qualora per motivi tecnici, in deroga a quanto sopra disposto, l'allacciamento debba essere effettuato direttamente sulla condotta consortile, si dovranno porre in opera tutti gli accorgimenti per evitare danni alle medesime e in particolare:

se l'allacciamento sarà effettuato su condotta in grès, l'innesto dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- a) forando con apposita carotatrice la condotta ricevente e posando apposito pezzo speciale con interposta guarnizione di gomma, secondo le procedure indicate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
- b) mediante un pozzetto di connessione da costruire all'atto dell'allacciamento. Il pozzetto di connessione dovrà essere costruito in c.a. con dimensioni interne non inferiori a m. 1 x 1 e munito di soletta con botola in ghisa ambedue dimensionati per resistere a traffico pesante con fondo rivestito con mattonelle in grès per fognatura.

se l'allacciamento sarà effettuato su condotta in cemento, dovrà essere praticato, mediante trapano a percussione, un foro dello stesso diametro della condotta di immissione nel quale verrà infilata l'estremità della tubazione di allacciamento.

Gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria dovranno essere effettuati in conformità alle seguenti prescrizioni eventualmente soggette ad integrazione in funzione di particolari situazioni:

Nelle condotte di fognatura "nera" potranno unicamente essere allacciati scarichi di acque nere, con

assoluta esclusione di acque di origine meteorica o acque di canali irrigui.

La condotta di allacciamento privata dovrà essere innestata in un pozzetto del collettore fognario o direttamente al collettore ad un'altezza dal fondo di quest'ultimo non inferiore a 2/3 del diametro della condotta stessa con l'obbligo inderogabile che la quota del pavimento dei locali da allacciare sia sempre superiore al cielo-fogna della condotta pubblica. In casi particolari, dove esistono rischi che la pubblica fognatura possa andare in pressione, il titolare dello scarico dovrà predisporre sul suo allacciamento, una valvola di "non ritorno" allo scopo di evitare rigurgiti dalla fogna all'interno dei locali. In ogni caso l'Azienda non è responsabile di eventuali danni causati da rigurgiti della pubblica fognatura attraverso gli allacciamenti privati.

Per l'innesto nel pozzetto di ispezione, dovrà essere praticato con l'impiego di un trapano a percussione un foro dello stesso diametro della condotta da allacciare.

La condotta di allacciamento dovrà essere dotata, all'interno del pozzetto della fognatura di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo. Eventuali materiali di demolizione e calcinacci dovranno essere prontamente rimossi all'interno della fognatura.

La condotta di allacciamento dovrà essere costruita con materiali altamente resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni, dovranno pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici prefabbricati a base di resine poliuretatiche o tubi in P.V.C. o tubi in polietilene ad alta densità con bicchiere per guarnizione ad incollaggio o tubi in fibrocemento non contenenti Amianto con manicotto e anelli in gomma, con assoluta esclusione di tubi in cemento.

La condotta dovrà essere completamente rivestita con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm. 10 ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm. 1 ogni metro).

Al momento dell'allacciamento dovranno essere avvisati gli Uffici Aziendali per i necessari controlli.

Prima di iniziare i lavori dovranno preventivamente essere conseguite le necessarie autorizzazioni dei proprietari dell'area, pubblici o privati, sotto la quale insiste la condotta di allacciamento e degli Enti gestori di servizi pubblici che abbiano interrati, nel luogo dell'allacciamento, cavi, tubazioni, ecc.

E' vietato ingombrare, manomettere o rompere i condotti e le installazioni della pubblica rete fognaria.

Qualora la condotta di allacciamento privata sottopassi canali di irrigazione, il richiedente l'allacciamento dovrà presentare istanza di attraversamento all'Ente Gestore dei canali ed eseguire i lavori in conformità alle modalità indicate dall'Ente Gestore e dall'Azienda.

Per garantire una perfetta tenuta idraulica, gli innesti alla pubblica rete fognaria dovranno essere sigillati mediante imbottitura di mastice plastico composto di bitumi, elastomeri e plastificanti.

Potrà essere richiesto che all'uscita dei fabbricati, prima dell'immissione su area pubblica, la tubazione di allacciamento debba essere munita di un pozzetto di ispezione e prelievo campioni al quale potrà accedere in qualsiasi momento il personale dell'Azienda per i riscontri qualitativi e quantitativi sulle acque immesse in fognatura.

Al fine di limitare il numero di allacciamenti è d'obbligo, se tecnicamente possibile, riunire le ramificazioni delle fognature private in un'unica condotta da innestare al pozzetto di ispezione della fognatura che verrà indicato dall'A.C.D.A.

In caso di allacciamento alla pubblica rete fognaria di una fognatura privata l'A.C.D.A. potrà prescrivere che il titolare dello scarico abbia l'obbligo di lasciare allacciare alla condotta medesima tutti i proprietari di fabbricati contermini che ne facciano successivamente richiesta, restando unica condizione limitante, la capienza della condotta medesima alle nuove portate da smaltire. I proprietari dei fabbricati terzi che intenderanno usufruire della condotta per scaricare le proprie acque, avranno l'obbligo di rifondere le spese sostenute dai titolari dello scarico in misura proporzionale alle portate reflue da smaltire. Nel caso di nuovi allacciamenti alle tubazioni private, dovrà essere presentata da parte di coloro che intendono scaricare le proprie acque, apposita notifica all'Azienda.

Art. 10 - Allacciamenti provvisori

Ai fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, è consentito predisporre l'allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere a mezzo di condotti da utilizzare successivamente a servizio definitivo del fabbricato.

Anche l'allacciamento provvisorio potrà essere effettuato solo ad avvenuto rilascio da parte dell'Azienda di apposito Nulla Osta.

Gli scarichi da convogliare dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del cantiere.

E' vietata la immissione in condotta di materiali o sostanze di risulta provenienti dalla attività del cantiere.

Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo, quali a titolo di esempio, provenienti da veicoli dei luna park, servizi igienici di fiere e mercati ecc. potranno essere ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili previa specifica richiesta dell'A.C.D.A

Art. 11 - Manutenzione - Spostamento - Rifacimento delle opere di allacciamento

La manutenzione della condotta di allacciamento compresi i danni che a causa della stessa potessero derivare alla pubblica rete fognaria od a terzi, sono ad esclusivo carico dell'utente esonerando l'Azienda da qualsiasi responsabilità tanto civile che penale.

Se dovesse rendersi necessario lo spostamento della condotta di allacciamento alla fognatura in seguito a lavori di carattere pubblico eseguiti dall'Azienda, l'utente sarà tenuto ad eseguire direttamente tali lavori di spostamento a propria cura e spese, dietro semplice richiesta dell'Ente Pubblico; in caso di rifiuto tali lavori di spostamento o di rimozione verranno eseguiti direttamente dall'Ente con l'addebito ai titolari delle spese sostenute per detto spostamento.

Qualora si verificasse, in corso di esercizio, che gli allacciamenti non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche impartite dall'Azienda, o che la condotta od opera di innesto si riveli non impermeabile, l'Azienda potrà ordinarne il rifacimento integrale a cura e spese dei proprietari dei fabbricati serviti, fatti salvi ulteriori provvedimenti a carico dei responsabili.

Il rifacimento della condotta e dell'allacciamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 gg. dalla data in cui verrà notificato l'ordine di rifacimento.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti della pubblica rete fognaria, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio della eventuale azione penale.

La liquidazione della spesa (per tutti i casi di danneggiamento dei manufatti fognari, imputabile alla responsabilità di terzi) viene effettuata dall'A.C.D.A., con l'intervento dell'interessato qualora ne abbia fatto preventiva richiesta.

L'interessato potrà, nel termine di quindici giorni dalla notifica della liquidazione sottoscritta dal Presidente dell'Azienda, fare pervenire all'Amministrazione le sue osservazioni ed eccezioni scritte in proposito.

Trascorso il termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventa definitiva.

CAPO IV

NORME REGOLAMENTARI GENERALI DI ALLACCIAMENTO

Art. 12 - Misuratori di portata allo scarico ed all'attingimento

Per scarichi in pubblica fognatura il cui volume non sia quantificabile con valide misurazioni dovrà essere installato, a cura dell'utente, un idoneo strumento di misura della portata a monte dell'immersione dello scarico in pubblica fognatura o in qualsiasi altro punto della rete idrica o della rete di scarico atto a quantificare i valori emunti e/o scaricati.

Tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico (pozzo, canale, ecc.) dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti misuratori della portata delle acque prelevate nell'arco dell'anno e farne denuncia ai competenti uffici comunali e aziendali con periodicità non superiore all'anno ed in ogni caso con le modalità contenute nelle autorizzazioni allo scarico o nelle prescrizioni rilasciate dell'A.C.D.A. al momento dell'allacciamento.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale, ove non sia installato il misuratore di portata, la quantità di acqua attingita, conteggiata al fine della determinazione della tariffa da applicare, è quella prevista dal relativo atto di concessione.

Art. 13 - Vasche Imhoff

All'atto dell'allacciamento alla pubblica rete fognaria le vasche Imhoff, le fosse settiche ed altri impianti di trattamento non compatibili esistenti, posti a servizio di scarichi civili, dovranno essere disattivati a cura dei richiedenti l'allacciamento.

Art. 14 - Scarichi inferiori alla sede stradale

Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna, devono avere la bocca ad un livello superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

La rete di fognatura è predisposta per ricevere le acque nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 sotto il piano stradale a norma art. 8.3.3. D.P.C.M. 47 del 4.3.96. Qualora s'intenda effettuare scarichi da locali posti con la quota pavimento oltre i 50 cm sotto il piano stradale, dovranno essere previste apposite valvole di non-ritorno per impedire rigurgiti della pubblica fognatura. In ogni caso il titolare dello scarico è sempre responsabile dei danni che potranno derivare per infiltrazioni, esalazioni di odori molesti, rigurgiti dalla fognatura pubblica che dovessero verificarsi attraverso il suddetto scarico, esonerando l'Ente Gestore del Servizio da ogni responsabilità.

Art. 15 - Impianti di sollevamento

Qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della pubblica rete fognaria non consentissero, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel condotto di fognatura, dovrà essere predisposto idoneo sistema di sollevamento.

L'impianto di sollevamento dovrà essere realizzato conformemente alle seguenti prescrizioni :

- impiego di materiali di adeguata robustezza all'azione corrosiva od abrasiva;

- adozione di sezioni di condutture sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione;
- l'installazione di almeno due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima. E' consigliabile che la seconda pompa funzioni come "riserva attiva" (partecipi cioè al funzionamento della stazione in condizioni normali) ciò ad evitare che, in caso di necessità, sia fuori servizio per avaria;
- deve essere assicurata la possibilità di provvedere alle operazioni di ispezione attraverso aperture di dimensione idonea;
- l'impianto dovrà essere dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione di guasti alle pompe o ai meccanismi ausiliari.

L'Azienda non e' responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

Art. 16 - Servitù di fognatura

Per quanto riguarda la costituzione di servitù e la comunione di condotti si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 - Obbligatorietà dell'allacciamento

A norma del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 26/3/90 tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento. La distanza deve intendersi misurata tra il punto di allacciamento alla pubblica fognatura ed il perimetro dell'edificio.

Per i nuovi insediamenti l'allacciamento dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'abitabilità o agibilità.

Art. 18 - Deroche dall'obbligo di allacciamento

Eventuali deroghe dall'obbligo di allacciamento alla pubblica rete fognaria potranno essere concesse, in via temporanea, previa presentazione da parte del titolare dello scarico di idonea, dettagliata documentazione, sottoscritta da un tecnico professionista, unicamente nei seguenti casi:

- a) quando l'origine dello scarico risulta ad una quota altimetrica insufficiente a consentire il regolare deflusso, per caduta naturale, nella pubblica fognatura e trattasi di insediamento preesistente alla realizzazione della pubblica fognatura, con uno scarico non superiore a 3 mc./giorno o avente una consistenza non superiore a 15 vani o 1.000 mc. o una capienza non superiore a 10 posti letto o addetti;
- b) quando il collegamento alla pubblica rete fognaria comporta il passaggio obbligato delle condutture attraverso fondi di altrui proprietà per i quali risulta l'opposizione del proprietario del fondo servente, opportunamente documentata con dichiarazione dello stesso circa le motivazioni dell'opposizione;
- c) quando l'insediamento è inabitabile o inagibile.

Art. 19 - Notifica dell'obbligo di allacciamento

In qualsiasi tempo successivo alla costruzione di un tronco di fognatura, nuovo o in sostituzione di un corpo ricettore preesistente l'autorità competente per territorio, provvede nelle forme idonee e dallo stesso ritenute più opportune, alla notifica dell'obbligo di allacciamento ai proprietari dei fabbricati rientranti nell'ambito previsto dall'art.8 della L.R. 13/90, assegnando un periodo di tempo ordinariamente non inferiore a mesi 6 e non superiore a mesi 12, per l'effettuazione degli allacciamenti, ma che potrà essere di minore entità a discrezione dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza il Sindaco adoterà apposita ordinanza.

Art. 19/bis - Smaltimento acque piovane. Principi di indirizzo

Per quanto possibile le acque piovane provenienti esclusivamente da tetti e coperture in genere dovranno essere immesse nel suolo mediante pozzi perdenti al fine di mantenere un'adeguata alimentazione delle falde acquifere.

L'Ente gestore potrà vietare l'immissione in fognatura delle acque piovane in casi di insufficienza di portata della rete fognaria esistente.

CAPO V

TARIFFE

Art. 20 - Tariffe per il servizio di depurazione e fognatura

L'Azienda, sulla base dei costi di funzionamento e dei limiti tariffari stabiliti di volta in volta dalle disposizioni di legge, determina l'ammontare delle tariffe per i servizi di depurazione e fognatura.

L'aggiornamento delle tariffe spetta ai competenti organi Aziendali secondo le indicazioni dello Statuto.

Per i Comuni che gestiscono direttamente la bollettazione dei servizi idrici le deliberazioni di aggiornamento delle tariffe vengono trasmesse per l'immediata presa d'atto e relativa applicazione.

Nel caso della non corretta applicazione delle tariffe deliberate dall'Azienda il Comune dovrà comunque rifondere all'Azienda stessa i mancati introiti per il servizio prestato.

L'addebito per il servizio di fognatura e depurazione viene applicato agli utenti industriali a decorrere dal giorno nel quale si rilascia l'autorizzazione allo scarico ed agli utenti con acque reflue domestiche dal giorno dell'allacciamento.

Il termine per il pagamento delle fatture emesse dall'Azienda è di 60 giorni dalla data di emissione.

Nel caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto percentuale e ai giorni di ritardo.

TARIFFE DOMESTICHE

Agli utenti con tariffa uso domestico allacciati all'acquedotto l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta /fattura di consumo dell'acqua.

Agli utenti ad uso domestico, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, il relativo addebito per il servizio di fognatura e depurazione sarà inserito nella fattura di consumo di acqua dall'acquedotto.

Contemporaneamente alla lettura del contatore posto sull'attingimento dell'acqua da pubblico acquedotto verrà effettuata da personale dell'Azienda anche la lettura sul misuratore dell'acqua prelevata da pozzo.

Per gli scarichi di cui all'ultimo comma dell'art.10 del presente Regolamento sarà applicata una tariffa forfait di L. 50.000 mensili.

TARIFFE INDUSTRIALI

Le acque scaricate dagli stabilimenti industriali allacciati alle fognature confluenti all'impianto di depurazione di Cuneo, sono assoggettati alla relativa tariffa, determinata nei confronti di ogni singolo utente in ottemperanza al disposto dell'art.62 del D.Lgs.152/99 e sulla base della denuncia annuale che ogni utente con acque reflue industriali deve presentare al proprio Comune di appartenenza o all'A.C.D.A., completa di tutti gli elementi atti a determinare l'entità della tariffa mediante l'applicazione della formula di tassazione.

Tutti i titolari di scarichi industriali indicati al comma precedente debbono presentare entro il 31 Marzo all'Azienda una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque

scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso l'Azienda.

Fino all'entrata in vigore della tariffa unica prevista dalla L. n. 36/84, gli scarichi industriali immessi in reti fognarie non confluenti presso l'impianto di depurazione di Cuneo verranno sottoposti alle tariffe già in vigore nel Comune di provenienza.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate sia da acquedotto che da altri fonti.

In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità consumata.

Le acque reflue di cui all'art. 22/1 punti a) e b) e all'art. 22/2 punti a), b), c), d), f), h) del presente Regolamento, sono assoggettati alla tariffa per gli usi domestici, mediante addebito agli utenti degli importi dovuti, contestualmente alla fatturazione dell'acqua potabile o con fatturazione separata relativamente ai reflui di cui all'art. 22/2 punto f) del presente Regolamento.

TARIFFE RIFIUTI AUTOTRASPORTATI

Al fine del pagamento del servizio di depurazione il conferimento dovrà essere proceduto da regolare operazioni di pesatura.

La ditta autotrasportatrice dovrà presentare il talloncino dell'avvenuta pesatura effettuata prima del conferimento.

Le tariffe da applicare per i rifiuti autotrasportati conferiti all'impianto di depurazione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Nella fattispecie di percolati di discariche eventualmente immessi nella rete fognante adducante all'impianto di depurazione mediante allacciamento diretto alla fognatura viene applicata la stessa tariffa dei reflui autotrasportati.

Art . 21 - Tariffe rilascio autorizzazioni ed effettuazione allacciamenti.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ed al conferimento di reflui autotrasportati all'impianto di depurazione sono subordinati al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dall'A.C.D.A. a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruzioni della pratica e di controllo.

Per gli allacciamenti degli scarichi domestici, l'utente è soggetto alle spese di istruttoria e sopralluogo determinate in via forfetaria da addebitarsi sulla bolletta dell'acqua potabile.

E' demandato al Consiglio d'Amministrazione su proposta del Direttore dare attuazione al presente articolo nonché di determinare l'entità delle tariffe da applicare.

CAPO VI

SCARICHI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA AFFERENTE ALL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CUNEO

Art. 22 - Scarichi in pubblica rete fognaria

Agli effetti del presente Regolamento, gli scarichi in pubblica rete fognaria afferenti all' impianto di depurazione di Cuneo sono suddivisi in tre classi:

- 1) scarichi di acque reflue domestiche
- 2) scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti di accettabilità alla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/99
- 3) scarichi di acque reflue industriali

1) SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Gli scarichi di acque reflue domestiche saranno sempre ammessi nelle pubbliche fognature fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni da parte dell'Azienda o dei Comuni in relazione alla corretta gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione.

In questa classe sono compresi le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalente da metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono compresi nella classe degli scarichi di acque reflue domestiche gli scarichi provenienti da attività suscettibili di produrre acque di lavorazione del tutto assimilabili ai reflui domestici derivanti da insediamenti abitativi. Di seguito si fornisce un elenco indicativo ma non esaustivo delle attività sopra descritte:

a) Attività adibite alla produzione diretta di beni all'utenza:

- * mense, self services
- * bar, ristoranti, friggitorie ecc.
- * panetterie artigianali
- * pasticcerie artigianali
- * preparazione gelati
- * preparazione pasta fresca
- * latterie

b) Attività di servizio

- * parrucchieri uomo /donna
- * estetica personale

- * lavanderie a secco, stireria con un volume annuo di scarico inferiore a 2000 mc/anno
- * laboratori odontotecnici con un volume annuo di scarico inferiore a 2000 mc./anno
- * lavaggi automezzi di proprietà in numero non superiore a 10 unità per automobili e n. 5 unità per autocarri o macchine operatrici.
- * sviluppo e stampa artigianale annesso a pubblico esercizio.

Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di autorizzazione esplicita allo scarico, fermo restando comunque la notifica dell'allacciamento da inoltrare all'A.C.D.A. e ai singoli Comuni competenti per territorio.

La notifica dell'allacciamento riguarda l'intero fabbricato per cui si intendono comprese tutte le unità abitative e le attività lavorative, descritte ai punti a) e b) del presente articolo, in esso contenute.

Ospedali e simili

Gli scarichi provenienti da ospedali specializzati per malattie infettive e dai reparti infettivi degli ospedali generali dovranno essere sottoposti ad adeguata disinfezione.

Per quanto riguarda gli altri complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi mediche e simili, dovrà pronunciarsi in merito alla disinfezione degli scarichi l'autorità sanitaria competente.

2) SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DI ACCETTABILITA' ALLA TAB. 3 ALLEGATO 5 DEL D.LGS.152/99.

Sono compresi in questa classe le acque di scarico con limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in pubblica fognatura dalla Tab.3 Allegato 5 del D. Lgs. n. 152 del 11/05/99

Gli scarichi rientranti in questa categoria sono i seguenti:

- a) scarichi derivanti da insediamenti di servizio
- b) scarichi derivanti da macellazione animali
- c) scarichi derivanti da mercati generali, mercati del bestiame
- d) scarichi derivanti da attività di produzione alimentare
- e) scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U). e/o di materiali inerti
- f) scarichi di acque di dilavamento
- g) scarichi di biomasse
- h) scarichi derivanti da insediamenti diversi

a) Scarichi derivanti da insediamenti di servizio

Si definiscono insediamenti "di servizio" gli insediamenti nei quali vengono effettuate attività "di servizio" suscettibili di produrre reflui di natura diversa da quelli esclusivamente domestica.

Sono considerati "scarichi derivanti da insediamenti di servizio" tutti gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti alle prestazioni qui di seguito indicate:

- * concessionarie auto con annesso autolavaggio o carrozzeria;
- * autofficine;
- * carrozzerie;
- * autolavaggi;
- * depositi di mezzi per trasporto pubblico;
- * lavanderie ad umido e tintorie aventi uno scarico annuo superiore a 2.000 mc./anno;

Altri insediamenti che pure svolgono attività di servizio, non compresi tra quelli sopra elencati, possono essere assoggettati dall'Azienda a verifica qualitativa e se del caso, inseriti in questa categoria.

Gli scarichi esistenti così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 e derivanti da questa tipologia di insediamenti devono rispettare fino al 13/06/02 i limiti di accettabilità allo scarico riportati nell'allegato 2 al presente Regolamento

Successivamente essi dovranno adeguarsi ai limiti di emissione indicati nell'allegato 2/bis al presente Regolamento.

Gli scarichi nuovi così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 dovranno rispettare immediatamente i limiti di accettabilità allo scarico riportati nell'allegato 2/bis al presente Regolamento.

b) Scarichi derivanti da macellazione animali

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti attività di macellazione animale.

Gli scarichi esistenti così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 e provenienti da queste attività dovranno rispettare fino al 13/06/02 i limiti di accettabilità indicati nell'allegato 3 al presente Regolamento

Successivamente essi dovranno adeguarsi ai limiti di emissione indicati nell'allegato 3/bis al presente Regolamento.

Gli scarichi nuovi così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 dovranno rispettare immediatamente i limiti di accettabilità allo scarico riportati nell'allegato 3/bis al presente Regolamento.

c) Scarichi derivanti da mercati generali (verdura, frutta, fiori, ecc.), mercati del bestiame.

Sono compresi in questa tipologia le acque di scarico provenienti da mercati generali e del bestiame.

Gli scarichi esistenti così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 e provenienti da queste attività dovranno rispettare fino al 13/06/02 i limiti di accettabilità indicati nell'allegato 3 al presente Regolamento

Successivamente essi dovranno adeguarsi ai limiti di emissione indicati nell'allegato 3/bis al presente Regolamento.

Gli scarichi nuovi così come definiti dall'Allegato 5 al D.Lgs 152/99 dovranno rispettare immediatamente i limiti di accettabilità allo scarico riportati nell'allegato 3/bis al presente Regolamento.

d) Scarichi derivanti da attività di produzione alimentare

Rientrano in questa categoria gli scarichi provenienti da attività dedite alla produzione e/o lavorazione di prodotti alimentari (es. produzione lattiero-casearie, conserviere, vinicole, ecc).

Gli scarichi esistenti così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 e provenienti da queste attività dovranno rispettare fino al 13/06/02 i limiti di accettabilità indicati nell'allegato 3 al presente Regolamento

Successivamente essi dovranno adeguarsi ai limiti di emissione indicati nell'allegato 3/bis al presente Regolamento.

Gli scarichi nuovi così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 dovranno rispettare immediatamente i limiti di accettabilità allo scarico riportati nell'allegato 3/bis al presente Regolamento.

e) Scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U) e/o di materiali inerti

Rientrano in questa categoria gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U e di materiali inerti e di gestione dei relativi impianti di smaltimento appartenenti alle categorie IA e II A di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e gli impianti di compostaggio e selezione R.S.U.

Per questa tipologia di reflui potranno essere prescritte installazioni di vasche di stoccaggio ad immissione controllata con portata predeterminata.

Gli scarichi esistenti così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 e provenienti da queste attività dovranno rispettare fino al 13/06/02 i limiti di accettabilità indicati nell'allegato 4 al presente Regolamento

Successivamente essi dovranno adeguarsi ai limiti di emissione indicati nell'allegato 4/bis al presente Regolamento.

Gli scarichi nuovi così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 dovranno rispettare immediatamente i limiti di accettabilità allo scarico riportati nell'allegato 4/bis al presente Regolamento.

f) Scarichi di acque di dilavamento

Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate di stabilimenti appartenenti alle categorie di cui al presente art. 22/2 e 22/3 sono ammessi in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti in concentrazione fissati per ciascuna delle categorie.

Resta tuttavia fattore limitante al recepimento in fognatura di tali reflui la capienza idraulica della condotta con sortile da verificare di volta in volta in funzione della superficie da scaricare.

Potranno essere prescritte installazioni di vasche di stoccaggio ad immissione controllata con portata predeterminata.

g) Scarichi di biomasse

Rientrano in questa categoria gli scarichi provenienti da processi biologici di acque reflue.

Tali reflui dovranno rispettare i limiti di concentrazione invalicabili previsti per le sostanze indicate nella Tabella 5 Allegato 5 al D. Lgs. n. 152 /99.

h) Scarichi derivanti da insediamenti diversi

Agli scarichi provenienti da attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per analoga composizione quali-quantitativa.

Gli scarichi appartenenti a questa classe devono essere esplicitamente autorizzati allo scarico, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 11/05/99 dall'Azienda ivi compresi quegli insediamenti con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, ecc

A termini del comma 7 dell'art.45 del D. Lgs. 152/99 le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali in deroga ai limiti di accettabilità alla Tab. 3 Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 di cui al punto 2 lett. b), c), d,) e), f), g), h) del presente articolo, avranno validità 4 anni.

Le autorizzazioni possono essere rinnovate con le modalità indicate nell'articolo 27 del presente Regolamento.

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali in deroga ai limiti di accettabilità alla Tab. 3 Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 di cui al punto 2 lett. a) del presente articolo, hanno validità a tempo indeterminato .

Per scarichi in deroga ai limiti di cui al presente articolo l'Azienda si riserva di definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del volume di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

Per alcune tipologie di reflui potranno essere prescritte installazioni di vasche di stoccaggio ad immissione controllata con portata predeterminata.

3) SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi esistenti, così come definiti dal D. Lgs 152/99, di acque reflue industriali ivi comprese le acque di dilavamento dei piazzali, nei casi consentiti, aventi come recapito finale le pubbliche fognature dovranno rispettare fino al 13/06/02 i limiti di accettabilità indicati nell'allegato 5 al presente Regolamento.

Successivamente essi dovranno adeguarsi ai limiti di emissione indicati nella Tab. 3 Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 integrati dai limiti relativi alle sostanze indicate ai n.ri 13-14-15-17-18 della Tab. 5 Allegato 5 del sopra citato decreto nonché dal limite relativo al parametro "Materiali sedimentabili" fissato in 2 ml/l.

Gli scarichi nuovi, così come definiti dall'Allegato 5 al D. Lgs 152/99 ,di acque reflue industriali dovranno rispettare immediatamente i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 integrati dai limiti relativi alle sostanze indicate ai n.ri 13-14-15-17-18 della Tab. 5 Allegato 5 del sopra citato decreto nonché dal limite relativo al parametro "Materiali sedimentabili" fissato in 2 ml/l.

Tali scarichi devono essere esplicitamente autorizzati , dall'Azienda ai sensi del D. Lgs. 152/99.

A termini del comma 7 dell'art.45 del D.Lgs.n.152/99 le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ivi comprese quelle relative a stabilimenti con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense avranno validità 4 anni.

Le autorizzazioni allo scarico saranno rinnovate con le modalità indicate nell'articolo 27 del presente Regolamento.

Per alcune tipologie di reflui potranno essere prescritte installazioni di vasche di stoccaggio ad immissione controllata con portata predeterminata.

Art. 23 - Scarichi in pubblica rete fognaria afferenti agli impianti di depurazione minori

Gli scarichi afferenti ad impianti di depurazione minori si suddividono in due categorie:

- 1) scarichi di acque reflue domestiche
- 2) scarichi di acque reflue industriali

Per gli scarichi di acque reflue domestiche vale quanto previsto all'art. 22 punto 1 del presente Regolamento.

In deroga al comma precedente i titolari di scarichi derivanti da lavanderie a secco, stireria con un volume annuo di scarico inferiore a 2000 mc/anno dovranno essere autorizzati allo scarico a tempo indeterminato.

Per gli scarichi industriali l'Azienda si riserva di rilasciare autorizzazioni allo scarico con particolari limiti anche più restrittivi di quelli fissati dalla TAB. 3 Allegato 5 al D. Lgs. 152/99, integrati dal limite relativo al parametro "Materiali sedimentabili" fissato 2 ml/l, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/99.

Per alcune tipologie di reflui potranno essere prescritte installazioni di vasche di stoccaggio ad immissione controllata con portata predeterminata.

La durata ed i termini dell'autorizzazione sono i medesimi indicati all'art. 22 p.3 del presente regolamento.

L'Azienda si riserva comunque di accettare nuovi scarichi industriali nella rete fognaria sulla base della residue potenzialità di trattamento dell'impianto di depurazione ricevente.

Art. 24 - Notifica di allacciamento di acque reflue domestiche

La notifica di allacciamento alla fognatura consortile ed alle fognature comunali affidate in gestione con contratto di servizio all'Azienda, indirizzata al Presidente dell'Azienda e per conoscenza al sindaco del Comune di competenza, dovrà essere presentata su modello fornito dall'Azienda e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome dell'utente e relativi dati anagrafici
- veste giuridica dell'utente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante od altro e relativa residenza
- codice fiscale dell'utente; codice fiscale e partita I.V.A. in caso di imprese.
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento, via, numero civico, foglio di mappa e n. delle particelle interessate
- notifica della richiesta di allacciamento di acque reflue domestiche
- impegno formale a rispettare le prescrizioni dell'A.C.D.A. contenute nel modello d'istruzioni fornite insieme al modello di notifica.

e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione

- 1) Planimetria dell'immobile oggetto della richiesta di allacciamento estesa alle zone circostanti idonea a individuare la localizzazione dello stabile riportante il tracciato della pubblica fognatura e della condotta di allacciamento;

- 2) Copia della bolletta o copia del contratto di fornitura di acqua potabile.

Art. 25 - Domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99

Gli scarichi così come definiti ai punti 2-3 dell'art.22 e all'art. 23 punto 2) del presente Regolamento, che intendono avvalersi del pubblico servizio di fognatura e di depurazione devono farne specifica richiesta con la "Domanda di autorizzazione allo scarico" in bollo, prevista dal D. Lgs n. 152/99 su modello fornito dal Azienda.

La domanda indirizzata al Presidente dell'Azienda e per conoscenza al Sindaco del Comune di competenza, dovrà contenere:

- * nome e cognome del richiedente e relativi dati anagrafici
- * veste giuridica del richiedente, proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante od altro e relativa residenza
- * codice fiscale del richiedente; codice fiscale e partita I.V.A. in caso di imprese
- * indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento, via, numero civico, foglio di mappa e n. delle particelle interessate
- * indicazione dei quantitativi presumibili di acque da scaricare.

e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in quadruplica copia debitamente firmata da un Tecnico iscritto all'Albo (3 copie per l'Azienda ed 1 per il Comune):

- 1) Estratto di mappa dell'immobile oggetto della richiesta di allacciamento e/o scarico estesa alle zone circostanti idonea a individuare la localizzazione dello stabile riportante il tracciato della pubblica fognatura sulla quale avverrà l'allacciamento;
- 2) Planimetria in scala 1/200 oppure 1/500 a seconda delle necessità riportante il tracciato delle reti di fognatura per il convogliamento delle acque nere, pluviali, industriali, l'ubicazione di fosse biologiche, pozzi perdenti, l'ubicazione dei diversi reparti di lavorazione nell'ambito dello stabilimento, la posizione delle vasche di raccolta e dell'impianto di trattamento, la posizione dei pozzetti di ispezione, il punto esatto di scarico degli effluenti (differenziare con colori diversi le varie condotte a seconda della loro destinazione). In tale pianta dovranno essere, altresì indicati i diametri delle tubazioni, le pendenze, i materiali di costruzione, i sifoni e ogni altro manufatto o impianto fino alla confluenza nel collettore della pubblica rete fognaria.

Dovrà altresì essere riportata l'esatta ubicazione del "pozzetto prelievo campioni" di cui all'art. 32 del presente Regolamento avente le caratteristiche indicate all'allegato 7.

Tale pozzetto dovrà essere costruito in luogo facilmente accessibile all'autorità di controllo per il prelievo dei campioni delle acque scaricate ai fini delle successive analisi che verranno effettuate in laboratorio.

- 3) Relazione tecnica descrittiva del ciclo di lavorazione con particolare riferimento ai processi tecnologici e alle attività che danno origine allo scarico e nelle quali vi è consumo d'acqua con eventuali riferimenti alla planimetria di cui al p. 2.
- 4) Relazione tecnica dettagliata dell'impianto di trattamento delle acque di lavorazione che si intende costruire con indicazione delle concentrazioni in ingresso e uscita dei

parametri chimico - fisici relativi alla specifica tipologia dell'attività produttiva nonché al quantitativo medio giornaliero - settimanale ed annuale di acque scaricate. Dovrà essere indicato, in caso di scarico discontinuo, il calendario degli scarichi indicando il giorno e l'ora prevista dello scarico.

- 5) Disegni e schema dettagliato dell'impianto di depurazione.
- 6) Copia delle bollette del Civico Acquedotto intestate agli utenti dello scarico, relative agli ultimi due semestri; per gli insediamenti con approvvigionamento idrico da pozzo privato, dovrà essere allegata una dichiarazione relativa al consumo di acqua dell'ultimo semestre.
- 7) Nel caso di allacciamenti a fognature private che già recapitano in pubblica rete fognaria il richiedente dovrà produrre oltre alla documentazione precedentemente riportata anche il nulla osta del proprietario della fognatura privata.
- 8) Tutte le notizie atte a consentire da parte dell'A.C.D.A. l'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge e dal presente regolamento e contenute in apposita scheda di rilevazione predisposta dall'A.C.D.A. stessa.

Art. 26 - Nulla Osta alla predisposizione dell'allacciamento

Nel caso che il titolare di uno scarico, al momento della richiesta di concessione edilizia, non conosca ancora l'esatta tipologia degli scarichi che dovranno essere collegati alla pubblica rete fognaria, dovrà provvedere in prima istanza, a richiedere all'Azienda o al Comune, relativo nulla osta alla predisposizione dell'allacciamento e successivamente domanda di autorizzazione allo scarico o notifica per acque domestiche.

Art. 27 - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

Le domande di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a sensi del D. Lgs. 152/99 dovranno essere effettuate ogni quattro anni entro 1 anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione medesima.

Se nei quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico non sono intervenute modifiche dello scarico o sulle condizioni che lo determinano la ditta non è tenuta a presentare la documentazione prevista dall'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 28 - Revoche allo scarico

Il titolare dello scarico, in regime di revoca, potrà scaricare in pubblica fognatura unicamente reflui di origine civile.

La nuova autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dopo la presentazione della nuova formale richiesta dalla quale sarà possibile accertare le garanzie del rispetto dei limiti di Legge.

Art. 29 - Modifiche dello scarico e variazione dell'attività lavorativa e ragione sociale

Dovrà essere comunicato all'A.C.D.A., entro 30 giorni dall'accadimento, qualsiasi modifica apportata agli scarichi per quanto attiene la loro composizione qualitativa e quantitativa ed il loro processo di formazione nonché la comunicazione di cessazione dell'attività lavorativa, delle modifiche e/o trasferimenti della stessa.

In caso di variazione di ragione sociale, dovrà essere presentata formale istanza di volturazione

dell'autorizzazione allo scarico

Art. 30 - Decadenza della domanda di autorizzazione allo scarico

Le domande di autorizzazione all'allacciamento e/o scarico alla pubblica rete fognaria si intendono automaticamente decadute allorquando sia trascorso un anno dalla richiesta di integrazione effettuata dall'Azienda o dal Comune competente per territorio.

Art. 31 - Ufficio tecnico consortile, impianti di pre trattamento e strumenti di campionamento, controllo automatico e misura.

L'Ufficio Tecnico dell'Azienda esamina ed approva il progetto di impianto di pre trattamento e di depurazione necessario a ricondurre le caratteristiche delle acque nell'ambito dei limiti applicabili in dipendenza della tipologia dell'insediamento ed attività, senza peraltro assumere la responsabilità di qualsivoglia situazione di superamento dei limiti di accettabilità allo scarico.

Per gli scarichi che presentano pericolosità nell'esercizio degli impianti di depurazione Consortili o Comunali l'Azienda può prescrivere con idonea motivazione anche precedentemente alla scadenza dell'autorizzazione in atto l'installazione di adeguati strumenti di campionamento o misura per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi di lavorazione.

Gli strumenti di campionamento, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 6 al presente Regolamento dovranno essere installati e posizionati sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento, prima della miscelazione con acque di origine civile, a cura e spese dell'utente.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili.

Nel caso di inadempienza verrà richiesta l'emissione di apposita ordinanza da parte del Sindaco del Comune ove risulta insediata l'attività lavorativa che determina lo scarico.

L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse capitare a detto strumento.

A termini dell'art. 52 del D. Lgs. 152/99, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/a e alla tabella 5 dell'allegato 5 del su indicato decreto l'Azienda può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di controllo automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 32 - Controllo dello scarico - Pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Tutti gli stabilimenti con scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 22 punti 2-3 e art.23 del presente Regolamento, dovranno realizzare idoneo pozzetto di prelievo campioni sulla condotta delle acque di lavorazione, (nel caso che non sia previsto alcun trattamento) o sulla condotta delle acque trattate in un punto situato a monte della miscelazione delle stesse con acque di origine civile o con le eventuali altre acque non richiedenti alcun trattamento.

Il pozzetto dovrà essere installato in luogo facilmente accessibile come prescritto dall'art. 28 del D. Lgs. 152/99 ed avere le caratteristiche di cui all'Allegato 7 al presente Regolamento.

Qualora se ne ravvisi la necessità l'Azienda potrà prescrivere la realizzazione di un analogo pozzetto per campionamenti all'esterno dell'insediamento ed immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

I pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati a cura ed onere dell'utente nei tempi previsti dall'Azienda.

Qualora l'utente non realizzi il pozzetto di ispezione nei tempi o nei modi previsti, l'Azienda applicherà quanto previsto dagli art.li 51 e 54 del D.Lgs.152/99.

Al fine di consentire la possibilità di esplicitare un effettivo controllo dello scarico quale demandato dalla legge, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà comunicare all'A.C.D.A. se richiesto, modi e tempi dello smaltimento dei reflui, indicando se lo scarico è discontinuo, i giorni della settimana in cui questo presumibilmente verrà effettuato, nonché il relativo orario.

Sono fatte salve, per quanto di competenza, le funzioni di controllo attribuite alle vigenti norme di legge agli altri Enti, previsti dalle Leggi per la tutela delle acque dall'inquinamento

Art. 33 - Ispezioni - Controlli

L'A.C.D.A. potrà procedere alla visita della fognatura interna degli stabilimenti in qualsiasi momento e ciò al fine di constatare lo stato di funzionalità delle condotte e degli impianti e di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto in base ai quali fu autorizzato l'allacciamento alla rete Consortile.

Ai sensi degli art.li 28 e 50 del D. Lgs. 152/99, il personale dell'Azienda in quanto autorità competente al controllo, e' autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni, controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi .

Sono fatte salve, per quanto di competenza, le funzioni di controllo attribuite alle vigenti norme di legge agli altri Enti, previsti dalle Leggi per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 34 - Scarichi vietati

E' fatto divieto di immettere in fognatura acque o liquidi che possano danneggiare i manufatti, corpi solidi, ceneri, e rifiuti solidi anche triturati.

Sostanze che possono provocare depositi od ostruzioni o aderire alle pareti.

Rifiuti solidi di macelli, sangue di macellazione di animali, rifiuti solidi della lavorazione di frutta e verdura, macerie, sabbia, ceneri, scorie, vinacce, fecce.

E' fatto divieto di scaricare in fognatura liquidi, gas infiammabili o esplosivi e sostanze derivate dal petrolio.

Non sono ammessi gli allacciamenti di apparecchi di triturazione dei rifiuti.

E' fatto divieto di scaricare in fognatura letame o liquami provenienti da allevamenti animali.

E' vietato immettere in fognatura mediante l'apertura dei pozzetti di ispezione qualsiasi sostanza o materiale, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento previa autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Art. 35- Divieto di apertura chiusini

E' fatto divieto assoluto di apertura dei chiusini dei pozzetti di ispezione della rete fognaria da parte di chiunque non sia espressamente autorizzato dall'A.C.D.A.

CAPO VII

CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI

Art. 36 – Accettazione rifiuti autotrasportati

L'accettazione all'impianto di rifiuti autotrasportati resta soggetta alle effettive possibilità da parte dell'impianto di poter ricevere tali maggiori scarichi.

Pertanto nei momenti in cui sull'impianto siano in atto disfunzioni di macchine o anomalie sul ciclo di trattamento potranno essere sospesi o ridotti i conferimenti per tutto il tempo occorrente al ripristino delle condizioni di perfetto funzionamento.

Le decisioni di sospensione o riduzione dei conferimenti potranno essere prese in qualsiasi momento dal personale dell'Azienda. Durante i periodi di pioggia non sarà assolutamente possibile accettare conferimenti di rifiuti liquidi che non possano essere stoccati nella "vasca percolati" installata in testa alla linea acque.

Art. 37 - Autorizzazione conferimenti ditte autotrasportatrici

Le ditte che intendono effettuare il trasporto di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione devono presentare istanza di autorizzazione all'Azienda secondo il fac-simile che verrà fornito, allegando alla medesima la seguente documentazione:

- a) Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente del 21.06.91 n. 334 ovvero, nelle more di tale iscrizione, all'autorizzazione provinciale al trasporto rifiuti.
- b) Elenco completo degli automezzi impiegati con indicazione di Modello, Targa, Capacità massimo carico, peso a vuoto dell'automezzo.

Le autorizzazioni avranno validità quattro anni e potranno essere rinnovate con le modalità che saranno indicate dall'Azienda. Le ditte dovranno comunicare all'Azienda entro 30 giorni, la cessazione attività e la variazione di ragione sociale. Ogni variazione del parco automezzi utilizzati per attività di trasporto rifiuti liquidi all'impianto dovrà essere comunicato all'Azienda entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Art. 38 - Modalità di conferimento

Il conferimento di rifiuti liquidi potrà avvenire unicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 17 ed esclusivamente previo avviso telefonico.

L'Azienda si riserva in ogni caso di confermare l'accettazione dei rifiuti o di spostarla ad altro giorno in relazione a situazioni contingenti di funzionamento dell'impianto di depurazione ed in base alla programmazione degli scarichi, alla quantità e qualità degli stessi.

Lo scarico dei rifiuti liquidi dovrà essere effettuato esclusivamente alla presenza e nei punti di immissione indicati dal personale dell'Azienda.

Il conferimento all'impianto di depurazione dei rifiuti autotrasportati potrà avvenire unicamente mediante presentazione dell'apposito formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti così come previsto dalle vigenti norme in materia. Una copia del formulario dovrà rimanere al produttore dei rifiuti, una copia sarà trattenuta dall'Azienda mentre le restanti copie controfirmate dal personale dell'Azienda verranno restituite al trasportatore.

Art. 39 - Responsabilità per danni alle persone nel corso dei conferimenti

L'A.C.D.A. declina ogni responsabilità di carattere sia civile che penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico sia al mezzo che al personale della ditta autorizzata.

Poiché la zona ove avviene lo scarico è al momento all'interno dell'area sottoposta a "rischio biologico" per la presenza nelle vicinanze del comparto di grigliatura l'accesso alla stessa, da parte del personale della ditta, deve avvenire nel rispetto delle norme antinfortunistiche adottate. Tali norme prevedono l'impiego da parte del personale esposto, dell'attrezzatura antinfortunistica sotto riportata:

- * protezione della testa
- * protezione degli occhi
- * protezione delle vie respiratorie
- * protezione delle mani e del corpo

CAPO VIII

DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E DI QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie - Prelievo campioni allo scarico –Ispezioni-

Ai sensi della L. R. 29/12/00 N. 61 l'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'art 54 del D. Lgs. n. 152/99 è individuata nel soggetto titolare delle funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi. Nella fattispecie la titolarità della funzione sanzionatoria connessa all'accertamento dell'inosservanza delle norme di cui al D. Lgs 152/99 compete ai sensi art. 1 della L. R. 61/00 ai Comuni ed agli Enti Gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.

L'accertamento delle violazioni amministrative e pecuniarie, nonché l'espletamento delle attività di prelievo e campionamento degli scarichi in pubblica fognatura viene effettuato dall'A.C.D.A., mediante propri dipendenti opportunamente designati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, o da altri soggetti incaricati del controllo di cui all'art. 28, commi 3 e 4 del D.lgs.152/99

Il personale A.C.D.A. addetto alla vigilanza e controllo verrà munito di specifico tesserino di riconoscimento da esibire all'atto dell'effettuazione delle attività ispettive e di prelievo campioni.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 l'Azienda A.C.D.A. darà corso alle proprie competenze anche quando l'accertamento della violazione sia contestato da soggetti terzi, quali ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano proceduto alla trasmissione dell'accertamento all'Azienda per quanto di competenza.

Compete al Direttore Generale, in quanto legale rappresentante dell'Azienda A.C.D.A. ricevere il rapporto di cui all'art.17 L. 689/81 ed emettere l'ordinanza -ingiunzione di cui all'art.18 L.689/81.

Art. 41 - Esecuzione dei controlli

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura sono effettuate in esecuzione di apposito programma predisposto dall'Azienda o da situazioni contingenti evidenziando l'arrivo di scarichi anomali sull'impianto di depurazione indirizzando la ricerca verso determinati insediamenti allacciati alla fognatura.

Nel caso che l'insediamento sia dotato di prelievi idrici autonomi le verifiche sono estese a tale dotazione con il controllo delle quantità emunte e dei sistemi di misurazione.

Art. 42 - Modalità di esecuzione delle ispezioni e prelievo campioni

Il personale A.C.D.A. incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere al pozzetto prelievo campioni o all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in pubblica fognatura.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso e dopo aver proceduto all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua.

Art. 43 - Prelievo campioni

Il campione prelevato, opportunamente omogeneizzato viene suddiviso in diverse aliquote secondo le disposizioni indicate dal laboratorio chimico che effettuerà le analisi. Tutte le aliquote saranno predisposte in doppio.

Ciascuna aliquota- campione verrà immediatamente sigillata e contrassegnata da etichetta firmata dagli agenti dell'A.C.D.A. e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Le aliquote-campione verranno consegnate a cura dell'Azienda, nel più breve tempo possibile, al laboratorio per le analisi di rito.

Aliquote degli stessi campioni consegnate al laboratorio chimico verranno rilasciate alla Ditta. Al termine della verifica si procede alla compilazione del verbale di prelievo campioni, copia del quale è rilasciato alla ditta sul quale la stessa può far riportare proprie dichiarazioni.

Art. 44 - Conservazione dei campioni

Dal momento del prelievo sino alla consegna al laboratorio chimico, i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR e refrigerati a + 4°.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e di deposito sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

Art. 45 - Disposizioni operative

L'A.C.D.A. si adeguerà alle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali).

Art. 46 Pagamento analisi campioni non conformi

Quando i campioni prelevati allo scarico non siano conformi ai limiti di legge l'addebito relativo all'analisi del 1° controllo e la seconda di verifica verranno addebitati interamente all'azienda oggetto dell'ispezione.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 47- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nel Regolamento

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico , nelle disposizioni regolamentari ed in altre norme tecniche verrà applicato quanto previsto dagli art.li 51 e dal titolo V del D. Lgs. 152/99.

Chiunque si allaccia alla pubblica fognatura senza osservare le disposizione indicate nel presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo.

Art. 48 - Inottemperanza alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e consortili.

Nel casi di inottemperanza alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e consortili saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.106 del R.D. n. 383 del 3.3.1934 .

Le modalità di accertamento delle violazioni, contestazione ed irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno disciplinate dagli art.li 106-107-108-109-110 del R.D. n 383 del 3.3.34.

Art. 49 - Accesso agli insediamenti per controllo.

Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui dall'art. 59, comma 6-ter del D. Lgs. 152/99, quando non venga consentito l'accesso agli insediamenti da parte del personale A.C.D.A ed ad altri soggetti incaricati del controllo di cui all'art.28 del medesimo decreto, l'A.C.D.A in qualità di autorità competente procederà alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico nonché revoca della medesima secondo le modalità di cui all'art.lo 51 punti b e c del D. Lgs. 152/99.

CAPO X

NORME FINALI

Art. 50 - Attuazione del Regolamento

Compete al Direttore dare attuazione al presente Regolamento compresi gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente all'Azienda A.C.D.A.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, provvede alle modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione comprese le modifiche delle tabelle alleg. 2) - 2/bis) - 3) - 3/bis) - 4) - 4/bis) - 5).

Inoltre è demandata al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle tariffe da applicare ai servizi di carattere economico imprenditoriale relative ai conferimenti dei reflui autotrasportati di cui al CAP. VII.

Art. 51- Rilascio atti e certificazioni

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciati dal Direttore.

Cuneo, lì 31/07/01

ALLEGATO 1

TUBAZIONI IN GRES MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA FOGNATURA PRINCIPALE E L'UTENZA PRIVATA DN. 150 MM O 200 MM.

- 1) mediante apposita attrezzatura (carotatrice) , praticare un foro sul collettore principale perfettamente circolare, privo di sbavature superficiali, di diametro:

per allacciamenti di diam. 150 mm. il foro avrà diametro 205 mm.

per allacciamenti di diam. 200 mm. il foro avrà diametro 260 mm.
- 2) nel foro praticato, inserire l'anello in gomma a labbro, elemento necessario al fine di garantire la tenuta idraulica tra il collettore e il tronchetto in grès.
- 3) prima di inserire il tronchetto in grès, lubrificare la parte interna dell'anello in gomma al fine di facilitare l'operazione di introduzione evitando il rischio di deformare o lesionare l'anello stesso.
- 4) introdurre nel foro l'apposito tronchetto in grès con guarnizione prefabbricata in resina poliuretana all'interno del bicchiere assicurandosi che la posizione sia corretta, infatti il tronchetto in grès è opportunamente sagomato sui lati dell'estremità da introdurre affinché l'innesto così realizzato non modifichi la sezione circolare all'interno del condotto.
- 5) collegare il condotto proveniente dall'utenza privata al tronchetto in grès utilizzando di volta in volta il pezzo speciale in grès che ci necessita.
- 6) Qualora fosse necessario realizzare il collegamento al tronchetto in grès con altri materiali diversi dal grès ceramico, si consiglia l'impiego degli appositi elementi di raccordo tra diversi materiali, normalmente reperibili.

ALLEGATO 2

Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi esistenti di cui al punto a) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "SCARICHI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI DI SERVIZIO"

N.	PARAMETRI	U.m.	CONCENTRAZIONE
1	Ph	mg/l.	5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani	mg/l.	assenti
3	Materiali sedimentabili	ml/l.	5
4	Materiali in sospensione	mg/l.	700
5	COD	mg/l.	700
6	Azoto Ammoniac. (NH ₄ ⁺)	mg/l.	50
7	Azoto Nitrico	mg/l.	30
8	Fosforo totale	mg/l.	14
9	Tensioattivi anionici	mg/l.	20
10	Alluminio	mg/l.	2
11	Manganese	mg/l.	4
12	Cianuri totali	mg/l.	1
13	Ferro come Fe	mg/l.	100
14 *	Arsenico come As	mg/l.	0,5
15 *	Cadmio come Cd	mg/l.	0,02
16 *	Cromo III come Cr	mg/l.	4
17 *	Cromo VI come Cr	mg/l.	0,2
18 *	Mercurio come Hg	mg/l.	0,005
19 *	Nichel come Ni	mg/l.	4
20 *	Piombo come Pb	mg/l.	0,3
21 *	Rame come Cu	mg/l.	0,4
22 *	Selenio come Se	mg/l.	0,03
23 *	Zinco come Zn	mg/l.	1
24 **	Metalli totali e non Metalli tossici totali	mg/l.	3
25 *	Oli minerali	mg/l.	10
26 *	Fenoli totali	mg/l.	1
27 *	Solventi Organici Aromatici	mg/l.	0,4
28 *	Solventi Organici Azotati	mg/l.	0,2
29 *	Solventi clorurati	mg/l.	2
30 *	Pesticidi clorurati	mg/l.	0,05
31 *	Pesticidi fosforati	mg/l.	0,1

** Sommatoria dei rapporti tra la concentrazione del singolo elemento ed il relativo valore limite, fermo restando che quest'ultimo non deve essere

ALLEGATO 2/bis

Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi nuovi di cui al punto a) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "SCARICHI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI DI SERVIZIO"

N.	PARAMETRI	U.m.	CONCENTRAZIONE
1	Ph	mg/l.	5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani	mg/l.	assenti
3	Materiali sedimentabili	ml/l.	5
4	Materiali in sospensione	mg/l.	700
5	COD	mg/l.	700
6	Azoto Ammoniac. (NH ₄ ⁺)	mg/l.	50
7	Azoto Nitrico	mg/l.	30
8	Fosforo totale	mg/l.	14
9	Tensioattivi anionici	mg/l.	20
10	Alluminio	mg/l.	2
11	Manganese	mg/l.	4
12	Cianuri totali	mg/l.	1
13	Ferro come Fe	mg/l.	100
14 *	Arsenico	mg/l.	≤0,5
15 *	Cadmio	mg/l.	≤0,02
16 *	Cromo totale	mg/l.	≤4
17 *	Cromo VI	mg/l.	≤0,2
18 *	Mercurio	mg/l.	≤0,005
19 *	Nichel	mg/l.	≤4
20 *	Piombo	mg/l.	≤0,3
21 *	Rame	mg/l.	≤0,4
22 *	Selenio	mg/l.	≤0,03
23 *	Zinco	mg/l.	≤1
25 *	Idrocarburi totali	mg/l.	≤10
26 *	Fenoli	mg/l.	≤1
27 *	Composti Organici Aromatici	mg/l.	da definire
28 *	Composti Organici Azotati	mg/l.	da definire
29 *	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	mg/l.	da definire
30 *	Pesticidi fosforati	mg/l.	≤0,10
31*	Composti organici dello stagno		da definire
32*	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno		da definire

* Sostanze riportate nella Tab. 5 Allegato 5 del D. lgs. 152 del 11/05/99

ALLEGATO 3

Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi esistenti di cui ai punti b) - c) - d) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi
 “ SCARICHI DERIVANTI DA MACELLAZIONE ANIMALI, MERCATI GENERALI, MERCATI DEL BESTIAME, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ALIMENTARE”

N.	PARAMETRI	U.m.	CONCENTRAZIONE
1	Ph	mg/l.	5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani	mg/l.	assenti
3	Materiali sedimentabili	ml/l.	20
4	Materiali in sospensione	mg/l.	1000
5	COD	mg/l.	8000
6	Azoto Ammoniac. (NH ₄ ⁺)	mg/l.	500
7	Grassi vegetali ed animali	mg/l.	200
8	Fosforo come P	mg/l.	150
9 *	Arsenico come As	mg/l.	0,5
10 *	Cadmio come Cd	mg/l.	0,02
11 *	Cromo III come Cr	mg/l.	4
12 *	Cromo VI come Cr	mg/l.	0,2
13 *	Mercurio come Hg	mg/l.	0,005
14 *	Nichel come Ni	mg/l.	4
15 *	Piombo come Pb	mg/l.	0,3
16 *	Rame come Cu	mg/l.	0,4
17 *	Selenio come Se	mg/l.	0,03
18 *	Zinco come Zn	mg/l.	1
19 **	Metalli totali e non Metalli tossici totali	mg/l.	3
20 *	Oli minerali	mg/l.	10
21 *	Fenoli totali	mg/l.	1
22 *	Solventi Organici Aromatici	mg/l.	0,4
23 *	Solventi Organici Azotati	mg/l.	0,2
24 *	Solventi clorurati	mg/l.	2
25 *	Pesticidi clorurati	mg/l.	0,05
26 *	Pesticidi fosforati	mg/l.	0,1

** Sommatoria dei rapporti tra la concentrazione del singolo elemento ed il relativo valore limite, fermo restando che quest'ultimo non deve essere superato. Gli elementi della sommatoria sono quelli dal n° 9 al n° 10 e dal n° 12 al n° 18.

ALLEGATO 3/bis

Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi nuovi di cui ai punti b) - c) - d) dell'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi
 “ SCARICHI DERIVANTI DA MACELLAZIONE ANIMALI, MERCATI GENERALI, MERCATI DEL BESTIAME, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ALIMENTARE”

N.	PARAMETRI	U.m.	CONCENTRAZIONE
1	Ph	mg/l.	5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani	mg/l.	assenti
3	Materiali sedimentabili	ml/l.	20
4	Materiali in sospensione	mg/l.	1000
5	COD	mg/l.	8000
6	Azoto Ammoniac. (NH ₄ ⁺)	mg/l.	500
7	Grassi vegetali ed animali	mg/l.	200
8	Fosforo come P	mg/l.	150
9 *	Arsenico	mg/l.	≤0,5
10 *	Cadmio	mg/l.	≤0,02
11 *	Cromo totale	mg/l.	≤4
12 *	Cromo VI	mg/l.	≤0,2
13 *	Mercurio	mg/l.	≤0,005
14 *	Nichel	mg/l.	≤4
15 *	Piombo	mg/l.	≤0,3
16 *	Rame	mg/l.	≤0,4
17 *	Selenio	mg/l.	≤0,03
18 *	Zinco	mg/l.	≤1
19 *	Idrocarburi totali	mg/l.	≤10
20 *	Fenoli	mg/l.	≤1
21 *	Composti Organici Aromatici	mg/l.	da definire
22 *	Composti Organici Azotati	mg/l.	da definire
23 *	Composto organici alogenati (compresi i pesticidi)	mg/l.	da definire
24 *	Pesticidi fosforati	mg/l.	≤0,10
25*	Composti organici dello stagno		da definire
26*	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno		da definire

* Sostanze riportate nella Tab. 5 Allegato 5 del D. lgs. 152 del 11/05/99

ALLEGATO 4

Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi esistenti di cui al punto e) all'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi
 "SCARICHI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U) E/O MATERIALI INERTI "

N.	PARAMETRI	U.m.	CONCENTRAZIONE
1	Ph	mg/l.	5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani	mg/l.	assenti
3	COD	mg/l.	15000
4	Azoto Ammoniac. (NH ₄ ⁺)	mg/l.	3000
5	Azoto Nitrico	mg/l.	30
6	Azoto totale	mg/l.	4000
7	Tensioattivi anionici	mg/l.	20
8	Alluminio	mg/l.	4
9	Manganese	mg/l.	7
10	Cianuri	mg/l.	1
11	Fosforo totale	mg/l.	150
12	Ferro come Fe	mg/l.	100
13 *	Arsenico come As	mg/l.	0,5
14 *	Cadmio come Cd	mg/l.	0,02
15 *	Cromo III come Cr	mg/l.	4
16 *	Cromo VI come Cr	mg/l.	0,2
17 *	Mercurio come Hg	mg/l.	0,005
18 *	Nichel come Ni	mg/l.	4
19 *	Piombo come Pb	mg/l.	0,3
20 *	Rame come Cu	mg/l.	0,4
21 *	Selenio come Se	mg/l.	0,03
22 *	Zinco come Zn	mg/l.	1
23 **	Metalli totali e non Metalli tossici totali	mg/l.	3
24 *	Oli minerali	mg/l.	10
25 *	Fenoli totali	mg/l.	1
26 *	Solventi Organici Aromatici	mg/l.	0,4
27 *	Solventi Organici Azotati	mg/l.	0,2
28 *	Solventi clorurati	mg/l.	2
29 *	Pesticidi clorurati	mg/l.	0,05
30 *	Pesticidi fosforati	mg/l.	0,1

[* Parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile di cui alla Delibera del C.I.T.A.I. 30.12.80 (limiti inderogabili)]

** Sommatoria dei rapporti tra la concentrazione del singolo elemento ed il relativo valore limite, fermo restando che quest'ultimo non deve essere superato. Gli elementi della sommatoria sono quelli dal n° 13 al n° 14 e dal n° 16 al n° 22.

ALLEGATO 4/bis

Limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature da applicarsi agli scarichi nuovi di cui al punto e) all'art. 22/2 del Regolamento aziendale degli scarichi "SCARICHI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U) E/O MATERIALI INERTI "

N.	PARAMETRI	U.m.	CONCENTRAZIONE
1	Ph	mg/l.	5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani	mg/l.	assenti
3	COD	mg/l.	15000
4	Azoto Ammoniac. (NH ₄ ⁺)	mg/l.	3000
5	Azoto Nitrico	mg/l.	30
6	Azoto totale	mg/l.	4000
7	Tensioattivi anionici	mg/l.	20
8	Alluminio	mg/l.	4
9	Manganese	mg/l.	7
10	Cianuri	mg/l.	1
11	Fosforo totale	mg/l.	150
12	Ferro come Fe	mg/l.	100
13	Arsenico	mg/l.	≤0,5
14 *	Cadmio	mg/l.	≤0,02
15 *	Cromo totale	mg/l.	≤4
16 *	Cromo VI	mg/l.	≤0,2
17 *	Mercurio	mg/l.	≤0,005
18 *	Nichel	mg/l.	≤4
19 *	Piombo	mg/l.	≤0,3
20 *	Rame	mg/l.	≤0,4
21 *	Selenio	mg/l.	≤0,03
22 *	Zinco	mg/l.	≤1
23 *	Idrocarburi totali	mg/l.	≤10
24 *	Fenoli	mg/l.	≤1
25 *	Composti Organici Aromatici	mg/l.	da definire
26 *	Composti Organici Azotati	mg/l.	da definire
27 *	Composto organici alogenati (compresi i pesticidi)	mg/l.	da definire
28 *	Pesticidi fosforati	mg/l.	≤0,10
29*	Composti organici dello stagno	mg/l.	da definire
30*	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno	mg/l.	da definire

* Sostanze riportate nella Tab. 5 Allegato 5 del D. lgs. 152 del 11/05/99

ALLEGATO 5

LIMITI DI ACCETTABILITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER SCARICHI "ESISTENTI" DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI			
N.	PARAMETRI	U.M.	Limiti scarico
1	pH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri
4	Odore		non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
5	Materiali grossolani		assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l	2
7	Solidi sospesi totali	mg/L	200
8	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	250
9	COD (come O ₂)	mg/L	500
10	metalli e non metalli tossici totali 1)	mg/L	3
11	Alluminio come AL	mg/L	2,0
12	Arsenico come As	mg/L	0,5
13	Boro come B	mg/L	4
14	Cadmio come Cd	mg/L	0,02
15	Cromo III come Cr	mg/L	4
16	Cromo VI come Cr	mg/L	0,20
17	Ferro come Fe	mg/L	4
18	Manganese come Mn	mg/L	4
19	Mercurio come Hg	mg/L	0,005
20	Nichel come Ni	mg/l	4
21	Piombo come Pb	mg/L	0,3
22	Rame come Cu	mg/L	0,4
23	Selenio come se	mg/L	0,03
24	Zinco come Zn	mg/L	0,5
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	1,0
26	Cloro attivo come Cl ₂	mg/L	0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	2
28	Solfiti (come SO ₃ =)	mg/L	2
29	Solfati (come SO ₄ =)	mg/L	1000
30	Cloruri come Cl	mg/L	1200
31	Fluoruri come F ^	mg/L	12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg /L	30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg /L	30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	40
37	Oli minerali	mg/L	10
38	Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	mg/L	1
39	Aldeidi COME H-CHO	mg/L	2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	0,4

SEGUE ALLEGATO 5

41	Solventi organici azotati	mg/L	0,2
42	Solventi cloruri	mg/L	2
43	Tensioattivi	mg/L	4
44	Pesticidi clorurati	mg/L	0,5
45	Pesticidi fosforati	mg/L	0,10
46	Saggio di tossicità 2)	mg/L	

1) Sommatoria dei rapporti tra la concentrazione del singolo elemento ed il relativo valore limite, fermo restando che quest'ultimo non deve essere superato. Gli elementi della sommatoria sono quelli dal n° 9 al n° 10 e dal n° 12 al n° 18.

2) Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore alla temperatura di 20 C°. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassi

ALLEGATO 6

SPECIFICHE TECNICHE CAMPIONATORE PER ACQUE REFLUE

- 1) Campionatore ad aspirazione per prelievo in canali aperti con spurgo della tubazione a campione effettuato.
- 2) Funzionamento automatico programmabile a tempo, a ciclo reiterativo, con volume di prelievo regolabile (minimo almeno 350 ml).
- 3) I singoli prelievi costituiranno un campione composito conservato alla temperatura di + 4°C mediante sistema termostatico.
- 4) Dotazione di almeno 2 contenitori di raccolta campioni dalla capacità minima di 10 l/cad.
- 5) Sistema di autosvuotamento dei campioni con comando esterno da timer programmabile settimanalmente di due ore in due ore.
- 6) Sequenza di campionamento che preveda le seguenti fasi:
 - a) avvio del ciclo programmato di raccolta del campione nel primo contenitore;
 - b) a ciclo completato, transizione automatica sul secondo contenitore e reiterazione del ciclo;
 - c) autosvuotamento del primo contenitore ed inizio immediato del nuovo ciclo di raccolta campione medesimo;
 - d) autosvuotamento del secondo contenitore ed inizio immediato del nuovo ciclo di raccolta campione nel medesimo; a campione completato si prosegue come da punto a), in reiterazione continua.
- 7) L'apparecchiatura dovrà essere collegata alla rete di alimentazione elettrica secondo le normative vigenti.
- 8) In caso di black-out l'orologio ed il calendario interno devono continuare a funzionare, fornendo in ogni caso data ed ora dell'ultimo prelievo effettuato, nonché del black-out medesimo ed infine dell'ultimo evento verificatosi prima dell'interruzione di corrente: mancanza di flusso idrico, stato di funzionamento del sistema e relativi allarmi, ecc.
- 9) Dovrà essere possibile avviare in qualsiasi momento un ciclo immediato di prelievo su comando manuale.
- 10) La tastiera di programmazione, il timer di autosvuotamento e l'alloggiamento termostattizzato dei contenitori dovranno essere chiudibili con sportelli dotati di occhielli per la chiusura mediante lucchetto e/o per l'apposizione di sigilli.

